



Ambasciata d'Italia
Ulaanbaatar

Determina a contrarre n. 1 /2020
ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Avvio della procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, del servizio di fornitura di acqua potabile in boccioni, per il Personale ed il Pubblico dell'Ambasciata – CIG Z4E2B88C53

L'Ambasciatore Laura BOTTA'

- Visti** i Regi Decreti 2440 del 1923 e 827 del 1924, recanti le disposizioni ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il D.P.R 18 del 1967, recante l'Ordinamento del Ministero Affari Esteri;
- Vista** la legge 241/1990 e ss.mm.ii., recante disposizioni sul "Responsabile del procedimento" e sul potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** il DPR 11 febbraio 2010, n. 54 concernente l'autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari del MAECI;
- Visto** il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (D.lgs. 56/2017), c.d. *Codice dei Contratti Pubblici*;
- Visto** il Decreto MAECI 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero";
- Atteso** che presso questa Sede le funzioni di RUP ricadono sul Capo Missione;
- Visto** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di accompagnamento di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54/2010;
- Tenuto conto** che nell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale e del corretto funzionamento della Sede, si rende necessario acquisire forniture di acqua potabile per il Personale e per il Pubblico, in quanto quella delle tubature non presenta gli standard europei richiesti per il consumo umano;
- Visto** il D.lgs. 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro), che obbliga il datore ad adottare le misure per prevenire diverse tipologie di rischio, tra cui quelle batteriologiche;
- Visto** in particolare, l'art. 1.13.1.1 dell'All. 4 al predetto D.lgs., che richiede al datore di garantire ai dipendenti sufficiente acqua potabile e che il D.lgs. 31/2001 elenca parametri chimici e microbiologici per accertare la potabilità ("*attuazione della Direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque per il consumo umano*");
- Atteso** che la normativa locale non prevede gli stessi parametri, ma altri meno severi;
- Considerato** che la Sede aveva già stipulato un contratto per l'acquisto di un erogatore (1.100.000 MNT) nonché per la fornitura periodica di boccioni d'acqua potabile, in quest'ultimo caso, con la Società Aqua Trade LLC, di cui erano stati accertati i requisiti tecnici e reputazionali;
- Accertato** che in base al precedente contratto (pagando a consumo effettivo) la spesa massima stimabile non supererà, nel 2020, i 400.000 Tughrik IVA inclusa, equivalenti al cambio odierno a circa 135 euro;

5
Page 1/2



**Ambasciata d'Italia
Ulaanbaatar**

- Visto** l'36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro), nonché il Decreto MAECI 192/2017 e successive Linee Guida DGAI che consentono la stessa procedura per i contratti all'estero;
- Atteso** che la legge 724/1994, all'art. 44, non consente il rinnovo tacito dei contratti delle PA, ma permette di stipularne di nuovi con gli stessi fornitori purché ne sia dimostrata la convenienza, e che il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti hanno specificato che tale "convenienza" va intesa in senso economico e non solo in senso di opportunità;
- Constatato** previa una serie di verifiche, che i prezzi delle bottiglie d'acqua vendute nei supermercati (unica alternativa ai boccioni) variano tra 1.000 e 2.000 Tughrik al litro, che i consumi della Sede corrispondono a circa a 70 litri al mese, che l'attuale ditta li fornisce ad un costo di 22.000 Tughrik (7,33 euro), mentre nei supermercati, anche al prezzo più basso, costerebbero oltre il triplo (72.000 Tughrik, equivalenti a circa 24 euro);
- Constatato** che le prestazioni dell'attuale Ditta sono state soddisfacenti per l'intera durata del contratto e che essa è ora disponibile a non variare il prezzo;
- Acquisito** il CIG Z67B6C63E
- Ritenuto** per le ragioni sopra esposte, che sussistano i presupposti di legittimità e di merito per procedere all'affidamento diretto della prestazione mediante le modalità di cui all'art. 36 comma 2, lett. a) sopracitato.

DETERMINA

ART. 1

È autorizzato l'avvio di una procedura di affidamento diretto, previa trattativa diretta con l'operatore economico Aqua Trade LLC, per la fornitura in premessa, da effettuarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un importo stimato non superiore a MNT 400.000 IVA inclusa, pari a circa 135 euro all'attuale tasso di cambio pubblicato dalla Banca d'Italia.

ART. 2

La spesa troverà copertura sulle risorse del bilancio di Sede dell'anno finanziario 2020, al **Titolo I.03.04 "Materiale sanitario ed igienico"**.

Ulaanbaatar, li 14 gennaio 2020



L. Ambasciatore Laura BOTTA'

Pag. 2/2